

Allegato n. 1

Parte II

Al Presidente del
 Consiglio regionale della Toscana
 Via Cavour, 2 - 50129 Firenze

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 5/2008

Il/La sottoscritto/a FARNESI MASSIMILIANO
 nato/a è _____ il _____
 residente _____ prov.
 via/plazza _____
 telefono _____
 indirizzo e-mail _____ e.c. _____

indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

al sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

al sensi dell'articolo 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000;

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricevere;
2. di essere disponibile, qualora nominato/designato, ad accettare l'incarico, a seguito della proposta di candidatura presentata da _____¹
3. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali al n. 86242 con Decreto ministeriale in data 27/03/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
4. di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica

¹ compilare qualora trattasi di candidatura presentata da soggetto diverso dalla persona direttamente interessata

Allegato n. 1

5. di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni

- ovvero, di rientrare nella seguente categoria contrassegnata:

- di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo determinato/indeterminato:

a tempo pieno

a tempo parziale: *indicare la percentuale*

presso il seguente Ente:

denominazione _____

indirizzo _____

NB: ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

6. di NON essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza

- ovvero, di rientrare nella seguente categoria contrassegnata:

- di essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza a decorrere dal (*indicare la data del collocamento in quiescenza*)

7. di NON trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che "i dipendenti (delle amministrazioni pubbliche) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (del decreto stesso) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";

8. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) quali cause di esclusione;

9. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dalla l.r. 5/2008 all'articolo 11, quali cause di incompatibilità, e all'articolo 12, quali situazioni di conflitto di interesse;

- ovvero, di rientrare nella seguente ipotesi contrassegnata:

- di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimuovibile di incompatibilità prevista dall'articolo 11 della l.r. 5/2008 e/o di conflitto di interesse prevista dall'articolo 12 della l.r. 5/2008:

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

NB: è incompatibile, ai sensi dell'articolo 11, lett. f), della l.r. 5/2008, il titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente.

Allegato n. 1

10. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, di trovarsi nella seguente ipotesi:

- di NON essere titolare di incarico retribuito conferito con nomina/designazione regionale;
- di essere titolare del seguente unico incarico retribuito di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile conferito con nomina/designazione regionale:
-
- di essere titolare del seguente incarico retribuito, diverso da membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile conferito con nomina/designazione regionale:
-
- e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere detto incarico entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);
- di essere titolare dei seguenti due incarichi retribuiti di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile, conferiti con nomina/designazione regionale:
-
- e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere l'incarico incompatibile entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it);

11. con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dai commi 4, 5, 5 bis, 5 bis 1 e 6 ter dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, di trovarsi nella seguente ipotesi (v. riquadro sottostante):

- di non aver svolto due mandati consecutivi, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi;
- di aver svolto due mandati consecutivi con durata naturale superiore a tre anni, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina o designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del secondo;
- di aver svolto mandati consecutivi con durata naturale uguale o inferiore a tre anni per una durata complessiva pari o superiore a sei anni, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione dell'ultimo;

* gli enti o gli organismi cui si riferisce la norma sono quelli per cui è prevista almeno una nomina/designazione regionale

* sono considerati anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2008

* i mandati esercitati per un periodo inferiore alla metà della durata naturale del mandato non sono considerati "svolti"

* i mandati svolti in cariche diverse si considerano "consecutivi" quando tra la fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a un anno

* per i mandati con durata naturale uguale o inferiore a tre anni, il divieto di assunzione di incarichi opera successivamente allo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni

Allegato n. 1

12. di aver ricoperto le seguenti cariche ricoperte in enti e altri organismi (es. società, associazioni, fondazioni) dal 1.1.2000 ad oggi:

Il seguente elenco deve essere compilato in modo esaustivo e non può essere fatto rinvio al curriculum vitae.

ENTE/ SOCIETA'/ALTRO	ORGANO	DURATA NATURALE MANDATO (espressa in anni o mesi)	DATA INIZIO (gg/mm/aaaa)	DATA FINE (gg/mm/aaaa)	DESIGNATO/ NOMINATO DA
GEA SERVIZI PER L'AMBIENTE S.P.A.	SINDACO SUPPLIENTE	3	01/01/2000	01/01/2003	ASSETBITA
HYPERBEEA S.P.C. COOPERATIVA	SINDACO	3	14/02/2005	17/11/2008	"
DUE EPRE PARTE CIPAZIONI SEL	SINDACO	3	29/06/2005	16/06/2008	"
TONT S.P.A.	SINDACO SUPPL.	3	11/08/2005	30/07/2008	"
ANTICA MURG. S.P.A.	SINDACO SUPPL.	3	24/04/2006	22/12/2008	4
ANTICA MURG. S.P.A.	SINDACO	3	29/10/2008	22/09/2010	"
SEPI GROUP S.P.A.	SINDACO SUPPL.	3	29/06/2006	28/12/2008	"
SEPI GROUP SPA	SINDACO	3	29/12/2008	22/09/2010	"
NESTL AUTO S.P.A.	SINDACO	6	31/01/2004	22/12/2009	"
NESTL MURG. S.P.A.	SINDACO	6	21/10/2005	31/05/2011	"
SUTTON ESTATE S.P.L.	PRESID. C.S.	3	29/11/2007	21/09/2009	"
ANTARES S.C.R.L.	PRESID. C.S.	3	17/10/2007	30/06/2009	"
API-CONFAPI ASA	REVISORE U.	3	21/02/2007	31/05/2010	"
I.E.S. DLBETTI S.P.L.	SINDACO	3	08/10/2007	26/05/2011	"
GOLF TOUR TIPLS	PRESIDENTE	3	05/05/2008	31/05/2011	"
NIA SSDPL	C.S.				
INSURANCE ONLINE S.P.A.	SINDACO	6	27/04/2006	15/11/2011	"
SVILUPPO PISA S.P.L.	SINDACO	3	29/03/2011	09/04/2014	"
ILMANILE SEL	REVISORE U.	1	21/02/2013	31/10/2014	"
ECOTENSGA SEL	REVISORE U.	3	13/05/2013	31/05/2016	"
BISCOTTINO T.T.SEL	REVISORE U.	3	13/05/2013	31/05/2016	"

Allegato n. 1

13. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile e di impegnarsi a dare immediata comunicazione dell'eventuale perdita nel corso dell'incarico;
14. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui agli articoli 10, 11, 12 e 16 della l.r. 5/2008 ovvero previste dalla normativa specifica che disciplina la nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio Regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it).

Si allegano alla presente:

- a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

data 07/09/2015

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- a. I dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge;
- b. il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
- c. i dati sensibili riferenli all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
- d. i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 relativi al suddetto trattamento possono essere esercitati presso le sedi competenti;
- e. Il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;
- f. il responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Tattini, dirigente del Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine.

data 07/09/2015

Estratto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
 - a) coloro che si trovino in stato di interdizione legata ovvero di interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della rabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
 - c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche eletive a Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 8 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della rabilitazione,

Allegato n. 1

- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 28 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titoli di carica elettivo o di nomina e designazioni regionali);
- e) coloro che ricoprono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 dalla l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:
- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema dei autonomi locali), presidente e membro di giunta dei circoscrizioni istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale istituite di cui alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tribunale e di ogni giurisdizione speciale, fatta salve specifiche disposizioni di legge;
- c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) difensore civico di regione, provincia o comune;
- f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitale da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;
- g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
- g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

Art. 12 - Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:
- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso instrumentalizzati;
- c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- e) chi ha filo pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; ugualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o i affini entro il secondo grado;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi del medesimo soggetto, se a quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione, i diritti e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- jj) i dirigenti regionali in qualsiasi prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
- k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissione l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo controllabili.
4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.
5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorra un periodo inferiore ad un anno.
- 5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
- 5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore ai tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.
- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica ai procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

Allegato n. 1

Estratto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche stative e di Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della guardia regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore o componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 418-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrophe di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1890, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di delle sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nel caso in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favorognatismo personale o reato commesso in relazione a fatto del predetto reato;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 328, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto individui di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della guardia regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convocata dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Estratto della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli eddetti al Servizio sanitario nazionale).

Art. 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto del Ministero;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato (ebragato);
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle prefture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori e i giudici conciliatori;
- 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
- 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricopre;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricopre o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di Istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente della regione, provincia o comune;
- 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa delle funzioni per dimissione, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le strutture convenzionate, di cui al numero 8) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. La cessazione delle funzioni impone la effettiva astensione da ogni altro incarico all'ufficio rivestito. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatto salvo l'applicazione delle norme di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Allegato n. 1

Estratto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autonormativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, all'ivrea lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto provisto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accordati ed essi riferiti.

* La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera I), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Estratto del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Art. 21 - Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici

1. Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendenza. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

Estratto delle disposizioni del codice civile

Art. 2382 - Causa di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, a se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che impone l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2387 - Requisiti di onorabilità, professionalità e Indipendenza

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.

Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.

data 07/09/2015

Per presa via